

Regolamento Comunale
del Servizio di
Protezione Civile

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 64 del 29/11/2017

Sommario

TITOLO I - DEFINIZIONI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Scopo del Regolamento	3
TITOLO II - SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	3
Art. 3 - Servizio comunale di Protezione Civile – Costituzione	3
Art. 4 - Servizio comunale di Protezione Civile – Compiti	3
Art. 5 - Modalità di attuazione delle attività di Protezione Civile.	4
Art. 6 - Comitato comunale di Protezione Civile - Costituzione	4
Art. 7 - Comitato comunale di Protezione Civile – Compiti	4
Art. 8 - Ufficio comunale di Protezione Civile - Costituzione	5
Art. 9 - Ufficio comunale di Protezione Civile - Compiti	5
Art. 10 - Centro Operativo Comunale	6
Art. 11 - Funzioni di Supporto all'emergenza	6
Art. 12 - Eventi calamitosi, adempimenti	6
Art. 13 - Eventi a rilevante impatto locale	7

Art. 14 - Mezzi e dotazioni Servizio Comunale di Protezione Civile	7
TITOLO III - STRUMENTI PIANIFICATORI	7
Art. 15 - Strumenti pianificatori – Definizioni	7
Art. 16 - Piano comunale di Protezione Civile	7
TITOLO IV - VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	8
Art. 17 - Volontariato di Protezione Civile	8
Art. 18 - Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile – Costituzione	8
Art. 19 - Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile - Arruolamento ed appartenenza	9
Art. 20 - Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile – Funzionamento e responsabili	9
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 21 – Norma di rinvio e pubblicità del Regolamento	10
Art. 22 - Entrata in vigore ed abrogazioni	10

Titolo I - Definizioni

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, le attività del Comune di Volpago del Montello e delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati appartenenti al sistema comunale di Protezione Civile sul territorio comunale.

Il Comune di Volpago del Montello concorre alla protezione della popolazione, dei territori anche a fini intercomunali, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi quelli di interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.

Art. 2 - Scopo del Regolamento

Lo scopo del presente regolamento, anche in attuazione dell'art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), è quello di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

Titolo II - Servizio comunale di Protezione Civile

Art. 3 - Servizio comunale di Protezione Civile – Costituzione

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile è costituito, ai sensi della L. 996/1970, del D.P.R. 66/1981, della L. 225/1992, del D.Lgs. 112/1998 e del D.Lgs. 267/2000 ed infine delle leggi regionali Veneto 58/1984, 17/1998 e 11/2001, il Servizio comunale di Protezione Civile, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi, nonché nell'ipotesi di interventi integrativi di pubblico interesse per emergenze ed altri interventi in caso di calamità di origine naturale o antropica sul territorio comunale, quali ad esempio nubifragi, alluvioni, trombe d'aria, allagamenti, grandi nevicate, incendi, esplosioni, crolli di edifici, terremoti, ricerca di persone disperse, in caso di incidenti stradali con blocco del traffico, gestione dei flussi e delimitazione delle vie di fuga in ambito di manifestazioni e per interventi necessari al regolare svolgimento degli eventi di rilevante impatto locale o regionale.

Per il conseguimento delle finalità del Servizio comunale di Protezione Civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di Protezione Civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone, animali e dei beni pubblici e privati.

Art. 4 - Servizio comunale di Protezione Civile – Compiti

I componenti del Servizio comunale di Protezione Civile, per quanto di loro competenza, dovranno assicurare:

- a. il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;
- b. tutti gli adempimenti necessari per la corretta applicazione delle norme vigenti e di quelle emanate dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Veneto, nonché delle direttive impartite dal Sindaco quale organo locale di protezione civile;
- c. l'organizzazione e lo svolgimento, in coordinamento con i preposti uffici comunali, delle attività indicate nell'art. 3 della L. 225/1992, nonché delle attività relative alla pianificazione degli interventi di emergenza o quelle legate ad interventi di rilievo locale o regionale (eventi a rilevante impatto locale – ricerca di persone disperse);

Il Servizio comunale di Protezione Civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a. la predisposizione e l'aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b. l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c. l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d. l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e. l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f. l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g. la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h. l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Art. 5 - Modalità di attuazione delle attività di Protezione Civile.

Il Servizio comunale di Protezione Civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di Protezione Civile di cui al precedente art. 4 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

1. il Comitato Comunale di Protezione Civile con compiti di indirizzo e supervisione;
2. l'Ufficio comunale di Protezione Civile, con compiti organizzativi;
3. il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) con compiti operativi;

4. il Gruppo Comunale volontari di Protezione Civile;
5. il referente delle associazioni di Volontariato, con compiti di supporto, attraverso convenzione con l'Amministrazione comunale.

Le attività oggetto del presente regolamento possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali così come previste dal D.Lgs. 267/2000.

In particolare dette attività di Protezione Civile potranno essere svolte attraverso accordi o apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

Art. 6 - Comitato comunale di Protezione Civile - Costituzione

E' istituito il Comitato comunale di Protezione Civile, che si compone come segue:

1. Sindaco, che lo presiede;
2. Assessore delegato alla Protezione Civile;
3. Segretario comunale;
5. Responsabile del settore tecnico;
6. Comandante della Polizia Locale;
7. Responsabile/coordinatore del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e delle eventuali associazioni convenzionate.

Le riunioni del Comitato avranno luogo nella sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno una volta all'anno, o in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna.

Per il corretto svolgimento delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti.

Il Sindaco può, di volta in volta, invitare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

Art. 7 - Comitato comunale di Protezione Civile – Compiti

Il Comitato comunale di Protezione Civile ha compiti di programmazione, pianificazione ed indirizzo.

Inoltre, sovrintende e coordina i servizi e le attività di Protezione Civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente.

In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. elabora attività di studio e di programmazione volte alla messa in sicurezza del territorio e della popolazione;
- b. effettua attività di indirizzo sul servizio di Protezione Civile comunale;
- c. assicura attività di consulenza al Sindaco;
- d. definisce i protocolli tra le strutture operative locali del servizio della Protezione Civile di cui all'art. 11 della L. 225/1992 e successive modificazioni, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione;
- e. elabora, anche sulla base degli studi raccolti e/o redatti a cura dell'ufficio di Protezione Civile, le strategie di gestione delle emergenze e le procedure operative più idonee alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione;
- f. organizza le esercitazioni curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità presso la popolazione;
- g. sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- h. definisce opportuni protocolli per l'acquisizione, la strutturazione e l'aggiornamento dei dati da utilizzarsi per la formazione dei programmi e dei piani di Protezione Civile e per la predisposizione della mappa del rischio, curandone l'applicazione;
- i. promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile alla cittadinanza, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- j. elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di Protezione Civile;
- k. vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di Protezione Civile.

Art. 8 - Ufficio comunale di Protezione Civile - Costituzione

Al fine di coordinare le attività del servizio comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle emergenze così come descritte nell'art.3 della L.225/92, è costituito, sotto la direzione e la responsabilità del Responsabile del settore tecnico, l'ufficio comunale di Protezione Civile.

All'ufficio comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento, nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati e la cooperazione richiesti, con precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 9 - Ufficio comunale di Protezione Civile - Compiti

L'ufficio comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- a. lo svolgimento di tutte le attività di carattere burocratico-amministrativo connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni tra cui la redazione di apposite convenzioni regolanti il rapporto tra il Comune di Volpago del Montello e gli enti interessati nella gestione delle emergenze; in particolare di protocolli di intesa e accordi per la gestione di emergenze a carattere intercomunale;
- b. l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune, anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali ad elevato contenuto tecnico;
- c. l'elaborazione e la verifica operativa, di concerto con gli altri enti appartenenti al servizio comunale di Protezione Civile, del Piano comunale di Protezione Civile;
- d. l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre al mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali;
- e. l'organizzazione e la gestione delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, come previsto dalla convenzione;
- f. l'organizzazione e la direzione, in coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore, di eventuali missioni all'esterno del territorio comunale;
- g. almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Servizio;
- h. il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione delle funzioni di supporto, nonché delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio Comunale;

Art. 10 - Centro Operativo Comunale

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C) al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano comunale di Protezione Civile, i responsabili delle Funzioni di Supporto.

Il Sindaco inoltre, in ragione del carattere dell'emergenza, attiva le necessarie intese coi comuni territorialmente interessati.

La sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C) è individuata nel Piano Comunale di Protezione Civile. In caso di emergenza gli uffici competenti dovranno mettere a disposizione del Responsabile dell'ufficio Comunale di Protezione Civile tutte le attrezzature richieste, ritenute necessarie ad operare.

Art. 11 - Funzioni di Supporto all'emergenza

Al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale (C.O.C) sono istituite, secondo lo schema di suddivisione funzionale descritto nel Piano comunale di Protezione Civile, le Funzioni di Supporto alla gestione dell'emergenza.

Ogni funzione di supporto richiede posta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica e un coordinatore che, sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato di Protezione Civile, oltreché in funzione delle direttive provenienti dagli organi di coordinamento territoriale della Protezione Civile provinciale, regionale o nazionale, ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso l'ufficio di Protezione Civile, durante l'ordinaria attività preparatoria.

I componenti delle funzioni di supporto all'emergenza potranno essere scelti sia tra il personale dipendente del Comune, che tra le persone indicate dai singoli enti partecipanti alle attività di gestione delle emergenze previste nel Piano comunale di Protezione Civile.

La nomina dei componenti che risultano dipendenti del Comune avverrà con provvedimento del Sindaco, su proposta dell'ufficio Protezione Civile e sentito il Comitato di Protezione Civile.

La nomina dei componenti che risultano appartenenti ad altri enti dovrà essere preceduta da apposita comunicazione con l'Ente di appartenenza, approvata con deliberazione della Giunta Comunale, redatta a cura dell'ufficio Comunale di Protezione Civile.

In caso di necessità o emergenza, è facoltà del Sindaco l'individuazione e la nomina di altri e diversi referenti al fine di garantire la continuità operativa del C.O.C..

Art. 12 - Eventi calamitosi, adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, dei beni e del territorio e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco, quale organo locale di Protezione Civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale (come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 66/81 e dall'art. 15 della L. 225/92), provvede a:

1. disporre l'immediata convocazione con procedura d'urgenza del Comitato comunale di Protezione Civile e mobilitazione delle Funzioni di Supporto all'emergenza e l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
2. valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale;
3. provvedere alla pronta mobilitazione delle Funzioni di Supporto all'emergenza;
4. fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal servizio comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da porre in essere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;
5. emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore e sentita la Prefettura, ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;
6. vigilare sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;
7. relazionare al Consiglio Comunale sull'evoluzione della situazione e sulle attività messe in opera.

L'attività del Sindaco e dell'Amministrazione comunale, durante le fasi di emergenza, sarà stabilita all'interno del Piano comunale di Protezione Civile.

Art. 13 - Eventi a rilevante impatto locale

In osservanza della DPCM 9 novembre 2012 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento di cui al DPR 8 febbraio 2001, n.194, l'Amministrazione Comunale attiverà il volontariato di Protezione civile in occasione di manifestazioni previste sul territorio che comportino notevole affluenza di pubblico per garantire l'assistenza necessaria al regolare svolgimento delle stesse e a precise condizioni:

- che venga attivato il Piano comunale di Protezione Civile;
- che venga attivato il C.O.C. e almeno le Funzioni F4 "Volontariato" e F10 – "Strutture Operative Locali e Viabilità".

Art. 14 - Mezzi e dotazioni Servizi Comunale di Protezione Civile

L'ufficio comunale di Protezione Civile provvederà, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, alle attività di formazione ed informazione e dotazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, ivi comprese quelle di simulazione, garantendo altresì ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni. Ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile saranno garantiti i benefici di legge di cui alla vigente normativa riguardante l'attività di volontariato di Protezione Civile.

Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile Comunale utilizza mezzi e dotazioni dell'Amministrazione Comunale oppure resi disponibili previo accordo con altri enti, istituzioni o altro.

Restano a carico del Comune le spese relative ai carburanti, dotazioni, premi assicurativi, manutenzione e riparazione conseguenti l'attività svolta.

Titolo III - Strumenti Pianificatori

Art. 15 - Strumenti pianificatori – Definizioni

Al fine di organizzare la propria attività, il Servizio comunale di Protezione Civile si dota di uno strumento di programmazione delle proprie attività di previsione e prevenzione, di analisi e di studio volto alla ottimizzazione della gestione delle emergenze coinvolgenti la popolazione del Comune di Volpago del Montello denominato Piano comunale di Protezione Civile.

Il Piano dovrà integrarsi con gli analoghi e correlati documenti definiti a livello provinciale, regionale e nazionale.

Il Piano potrà interessare il territorio di più Comuni, previ protocolli d'intesa.

Art. 16 - Piano comunale di Protezione Civile

Il Piano Comunale di Protezione Civile rappresenta il documento di riferimento, sia per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione dei fattori di rischio presenti sul territorio comunale, e ove opportuno intercomunale, anche in considerazione degli utilizzi dello stesso previsti dal Piano Regolatore Comunale; sia procedurale per le attività di intervento operativo durante le eventuali emergenze di Protezione Civile accadenti sul territorio comunale e in quello di altri comuni in caso di piano intercomunale.

I contenuti del Piano dovranno essere i seguenti:

- a. individuazione delle fonti di rischio, classificazione, e mappatura del rischio; dovranno essere considerate anche le fonti di rischio incidenti sul territorio comunale, ma presenti nei territori dei comuni limitrofi;
- b. individuazione, sulla base di quanto emerso durante la fase di valutazione dei rischi, e sulla base degli analoghi studi effettuati a scale territoriali maggiori, delle attività di prevenzione da svolgersi sul territorio Comunale;
- c. individuazione dei fenomeni precursori di evento;
- d. individuazione degli strumenti di monitoraggio e dei sistemi di preavviso in funzione degli indicatori individuati nelle fasi di studio;
- e. individuazione delle priorità, in funzione dei costi previsti e dei benefici attesi, delle attività di prevenzione individuate;
- f. individuazione dei mezzi e delle modalità per informare la popolazione dei rischi presenti sul territorio comunale e delle azioni da intraprendere in caso di emergenza;
- g. censimento e valutazione delle risorse a disposizione per la gestione delle emergenze;
- h. individuazione degli scenari di evento sulla base dei quali svolgere l'attività di pianificazione delle emergenze;
- i. definizione, in funzione delle singole tipologie di rischio e di evento, del modello di intervento e delle procedure operative da attivarsi durante le emergenze;
- j. individuazione delle modalità di coinvolgimento della struttura amministrativa del Comune e definizione delle relative competenze;
- k. suddivisione funzionale delle problematiche di gestione delle emergenze ed identificazione delle relative figure di responsabili e di coordinatori;
- l. individuazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e delle dotazioni tecniche e logistiche necessarie al suo corretto allestimento e funzionamento.

Il Piano elaborato di concerto con gli uffici comunali interessati ed anche attraverso la collaborazione con altri enti o professionisti esterni, sarà sottoposto al parere del Comitato di Protezione Civile, che potrà apportare le necessarie correzioni.

Il Piano e le successive modificazioni o integrazioni di natura sostanziale saranno licenziati dal Comitato Comunale di Protezione Civile e approvati dal Consiglio Comunale.

Ad ogni modifica seguirà la trasmissione per conoscenza al Prefetto di Treviso, al Presidente della Provincia di Treviso e al Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

In caso di accordo con altri comuni interessati il piano assume carattere di piano intercomunale, ai sensi di legge.

Titolo IV - Volontariato di Protezione Civile

Art. 17 - Volontariato di Protezione Civile

Il Comune di Volpago del Montello riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di Protezione Civile. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla L. 225/92 e successive modificazioni.

Il Comune riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio ufficio comunale di Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

I rapporti tra le Associazioni di volontariato e il Comune verranno regolamentati secondo quanto previsto dalla L. 266/1991, nel D.P.R. 194/2001, nella Circolare Ministeriale 16 novembre 1994 n. 01768 U.L. e nelle successive disposizioni di legge in materia di volontariato di Protezione Civile.

Art. 18 - Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile – Costituzione

Presso la sede municipale è costituito, ai sensi del D.P.R. 194/2001 ed allo scopo di coadiuvare il Servizio comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, e per le finalità sopra indicate, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire, prestando la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali, cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 19 - Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile - Arruolamento ed appartenenza

Al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Volpago del Montello possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, prestando la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda redatta secondo lo schema allegato al vigente regolamento ed inoltrato al Comune di Volpago del Montello.

Il Comune di Volpago del Montello individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini alle attività del gruppo di volontari.

I volontari ammessi saranno muniti di idonea divisa e tesserino di riconoscimento firmato dal Sindaco conformi ai modelli nazionali, rilasciato dall'associazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza ai gruppi e l'eventuale "specializzazione".

I volontari ammessi svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza alcun vincolo di dipendenza dal Comune se non quello derivante dall'applicazione della vigente normativa in materia di Volontariato di Protezione Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Essi sono tenuti a partecipare alle attività di Protezione Civile, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività, contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tanto meno sostituirsi in qualsiasi occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.

È assolutamente vietata l'accettazione di compensi di qualsiasi natura.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, ne condizionano l'appartenenza allo stesso.

Il coordinatore del Gruppo di Volontari di Protezione Civile potrà disporre, previa informativa argomentata al Sindaco, la sospensione temporanea, in via precauzionale, di quei volontari che disattendano le condizioni riportate nel presente regolamento; nel caso di grave inosservanza e di comportamento indisciplinato che crei nocimento al gruppo, il coordinatore del Gruppo di Volontari di Protezione Civile potrà altresì proporre al giudizio insindacabile del Sindaco l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.

Art. 20 - Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile – Funzionamento e responsabili

Il Sindaco, o l'assessore delegato, è il responsabile unico del gruppo, nell'ambito della vigente normativa sul volontariato di Protezione Civile, organizza, gestisce e coordina le attività del gruppo, e degli eventuali gruppi convenzionati, coadiuvato dall'ufficio comunale di Protezione Civile, al quale è inoltre demandata la responsabilità del coordinamento operativo in caso di emergenza.

L'ufficio comunale di Protezione Civile del Comune di Volpago del Montello, provvederà, secondo le indicazioni del Sindaco, ad organizzare il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile in funzione della capacità operativa dello stesso ed in funzione delle esigenze del comune.

Il Sindaco o l'assessore delegato per la Protezione Civile designa, sentito il gruppo dei volontari, il Coordinatore della Protezione Civile tra i volontari che rimane in carica due anni, con il compito di organizzare il gruppo di Protezione Civile e per l'addestramento necessario alla formazione degli appartenenti secondo le direttive Regionali, nonché di incentivare con modi ritenuti più idonei l'adesione al gruppo.

Il coordinatore nominato è garante del presente regolamento, che adotta e rispetta.

Il responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile svolge il ruolo di collegamento tra il Sindaco ed il Coordinatore nominato del Gruppo di Protezione civile.

Il Sindaco o l'Assessore attiva per eventi di protezione Civile il gruppo autorizzando lo stesso all'utilizzo dei mezzi e delle risorse di dotazione.

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 21 – Norma di rinvio e pubblicità del Regolamento

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile.

Il presente regolamento sarà a disposizione del pubblico nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni del vigente statuto comunale.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.